

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d’affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	Non si ravvisano specifici profili di competenza dell'ordinamento europeo, trattandosi di materia riservata agli Stati Membri. Rispetto all'ordinamento internazionale, è stata adottata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata solo da alcuni Stati, compresa l'Italia con la Legge quadro 4 novembre 2010, n. 201, recante “<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno</i>”. Ratificando la suddetta convenzione, lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente. La legislazione nazionale, attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281, le norme regionali di recepimento della citata legge, l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, hanno reso attuativi la maggior parte dei principi enunciati dalla Convenzione. La proposta regionale si pone in linea con la suddetta normativa, disciplinando in particolare il funzionamento della banca dati regionale anagrafe canina e felina; prevedendo l'identificazione dell'animale con microchip a norma ISO compatibile; contemplando un indennizzo per gli allevatori che hanno subito perdite di bestiame ad opera dei cani randagi o inselvatichiti. Inoltre la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia di cui all'art. 18 della proposta normativa è svolta in conformità alle disposizioni del Reg. CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in linea con l'art. 9 della Costituzione, come interpretato dalla Corte Costituzionale. La corte, infatti, con la sentenza n. 210 del 1987 ha affermato che in Costituzione è rinvenibile un riconoscimento specifico della salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività. Si tende cioè ad una concezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali, la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale.

	Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, l'intervento normativo si conforma alle prescrizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "<i>Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo</i>", che infatti all'art. 3, definendo le competenze delle Regioni, prevede che: ✓ le regioni disciplinano con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore; ✓ le regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani, garantendo buone condizioni di vita per i cani, il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed il controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. ✓ la legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza; ✓ le regioni adottano, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo; ✓ al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale; ✓ per la realizzazione degli interventi di propria competenza, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25% dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone l'articolo 8. La disposizione prevede che la Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire, tra le altre cose, il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa europea.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	L'intervento normativo si pone in linea rispetto alle norme adottate dalle altre Regioni e che mirano a dare attuazione alle disposizioni della legge quadro nazionale 281/91, ovvero le leggi: ✓ Abruzzo: L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 ✓ Basilicata: L.R. 25-1-1993 n. 6 ✓ Calabria: L.R. 03-03-2000 n. 4 ✓ Emilia-Romagna: L.R. 07-04-2000, n. 27 ✓ Friuli-Venezia Giulia: L.R. 11-10-2012, n. 20 ✓ Lazio: L.R. 21-10-1997, n. 34 ✓ Liguria: L.R. 22-03-2000, n. 23 ✓ Lombardia: L.R. 20-07-2006, n. 16 ✓ Marche: L.R. 20-04-2015, n. 18 ✓ Molise: L.R. 24-06-2011, n. 12 ✓ Piemonte: L.R. 26-07-1993, n. 34 ✓ Puglia: L.R. 12-12-2006, n. 34

	✓ Sardegna: L.R. 18-05-1994, n. 21 ✓ Sicilia: L.R. 03-07-2000, n. 15 ✓ Toscana: L.R. 20-10-2009, n. 59 ✓ Umbria: L.R. 9-4-2015 n. 11 ✓ Valle d'Aosta: L.R. 22-11-2010, n. 37 ✓ Veneto: L.R. 19-06-2014, n. 17
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo prevede misure di semplificazione delle procedure amministrative attraverso: ✓ l'istituzione di una banca dati regionale anagrafe canina e felina on line, ovvero di un sistema informativo on line di registrazione dei codici dei microchips identificativi per cani, gatti e furetti; ✓ l'istituzione di una piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento. L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Nella presente legislatura non sono stati presentati interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo prevede: ✓ art. 6: la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AASSLL rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognevoli di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali. ✓ art. 7: la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti; ✓ art. 13: la Regione attua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria ed in collaborazione con le AASSLL, le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AASSLL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti; ✓ art. 14: la Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la concessione dei contributi

	previsti dalla legge; ✓ art. 15: con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile ✓ art. 18: la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali da compagnia; ✓ art. 20: le modalità di liquidazione dell'indennità per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticati sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	La copertura finanziaria del disegno di legge resta quella già assicurata nel bilancio regionale per l'attuazione della vigente L.R. n. 16/2001, non prevedendo il disegno di legge oneri aggiuntivi rispetto alla norma che si va ad abrogare. Nello specifico alle regioni sono assegnate quote del fondo ministeriale individuato dalla Legge 281/19, previo riparto del Ministro della Salute sulla base di parametri relativi alla consistenza della popolazione canina ed ai dati delle attività espletate dalle AASSLL in materia di prevenzione del randagismo, previste dalle leggi regionali attuative della legge quadro nazionale. Inoltre, trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza è prevista anche quota parte del FSR per gli adempimenti istituzionali delle AASSLL. In particolare, la proposta avviene a valere sui fondi del bilancio di previsione 2016-2018 relativi alla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 e Programma 7, Titolo 2 per un valore pari ad euro: ✓ 400.000 per l'anno 2016; ✓ 400.000 per l'anno 2017; ✓ 400.000 per l'anno 2018.